

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 20/03/2024

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato, il 13/06/2019, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 31/10/2020, dopo il pagamento di 16 rate su 60 complessive. Dopo aver esperito invano il reclamo in data 21/10/2023, ricorre all'ABF chiedendo, in via principale, il rimborso pro quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.276,00, di cui:

- € 220,00 a titolo di "spese di istruttoria";
- € 1.056,00 a titolo di "oneri di distribuzione";
- € 0,00 a titolo di "commissioni di gestione pratica", somma al netto di € 670,14 già rimborsati.

In via subordinata, chiede *"ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front, [...] una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019)"*.

In ogni caso, la parte ricorrente domanda la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di assistenza difensiva,

quantificate in € 200,00 o nella diversa somma che il Collegio riterrà di liquidare *“in maniera equitativa”*.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 16, ha riferito che l'istituto opera e ha operato in piena conformità agli standard normativi di settore e alle norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia. Ha poi esplicitato che i costi praticati nel caso di specie sono stati pattuiti come oneri *“fissi”*, che remunerano attività che si sono esaurite nella fase genetica del rapporto. Affermarne la retrocedibilità *pro quota* sarebbe pertanto errato. Ha osservato, in particolare, come le spese di istruttoria non facciano parte del costo totale del credito, non rientrando, dunque, tra i costi che l'art. 125-sexies del TUB (2010-2021) indica come rimborsabili. Con riferimento, invece, agli oneri di distribuzione, integralmente versati all'intermediario del credito al quale la parte ricorrente ha discrezionalmente deciso di rivolgersi, la resistente non può ritenersi obbligata a rimborsarne la quota non maturata, in quanto tale obbligo sarebbe privo di qualsiasi giustificazione. In ogni caso, ha esposto che la struttura dei costi è stata esplicitata nello schema tariffario, conforme alla normativa vigente (v. art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR 180/1950), sottoposto al cliente ed accettato dallo stesso.

L'intermediario da quindi richiamato il superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 555 del 9 febbraio 2023 e alcune pronunce della magistratura ordinaria, con le quali sono state respinte le richieste restitutorie per il rateo dei cosiddetti costi up front.

Infine, ha rappresentato che le verifiche contabili espletate non hanno evidenziato somme a credito della ricorrente a titolo di quote versate in eccesso, evidenziando altresì come la controparte ricorrente non abbia mai prodotto documentazione volta a provare il contrario. Ha concluso svolgendo considerazioni sulla non debenza delle spese di lite, stante la serialità del contenzioso.

L'intermediario resistente ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, *“alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *“l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea”*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame, è stata versata agli atti copia integrale del contratto, da cui risulta la descrizione degli oneri applicati che consistono in "spese di istruttoria", "oneri di distribuzione" e "commissioni di gestione". Il conteggio estintivo mostra che il prestito è stato estinto dopo il pagamento di 16 rate delle 60 complessive, riconoscendo alla parte resistente, oltre agli interessi per la quota di finanziamento non goduta, il rimborso delle commissioni di gestione non maturate per un importo pari a € 670,14.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria, oltre alla fattura che evidenzia il pagamento effettuato a suo favore dall'intermediario resistente per un importo pari a quanto addebitato al cliente a titolo di "oneri di distribuzione".

Tutto ciò premesso, considerata la rimborsabilità di tutte le voci di costo secondo quanto sopra illustrato, occorre definire la natura *upfront* o *recurring* delle commissioni oggetto di controversia. Sulla base della loro descrizione fornita nel contratto e tenuti in considerazione gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali e del Collegio di Torino, le "spese di istruttoria" e gli "oneri di distribuzione" sono considerati *upfront*, mentre le "spese di gestione" *recurring*, come da contratto (Collegio di Milano, decisione n. 7393/2023 e decisione n. 4817/2023).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	5,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	73,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	55,27%

rate pagate	16	rate residue	44	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				300,00	Upfront	55,27%	165,80		165,80
Oneri di distribuzione				1.440,00	Upfront	5,27%	795,85		795,85
Commisioni di gestione				913,83	Recurring	73,33%	670,14	670,14	0,00
Totale				2.653,83					961,66

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 961,66) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.276,00), la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*.

La parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il rimborso delle rate eventualmente trattenute in eccesso e delle spese di assistenza difensiva. È orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

Con riferimento alla richiesta di ristoro delle spese legali, il Collegio di Torino, in linea con le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, ritiene le stesse non rimborsabili, data la serialità del contenzioso in esame.

Quanto alle rate trattenute in eccesso, non avendo la parte ricorrente fornito evidenze, la domanda non può essere accolta (*ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 3119/2023).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 962,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA